



# **La disciplina sui Servizi Pubblici Locali, le competenze, i centri decisionali**

---

# Le opzioni gestionali per l'affidamento del servizio rifiuti (1/9)

Le due opzioni fondamentali:

- 1 esternalizzazione** mediante gara a soggetto terzo oppure a società mista (in questo caso, gara a doppio oggetto);
- 2 autoproduzione** mediante società interamente pubblica sulla quale l'ente o gli enti pubblici esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (= uffici).

---

# Le opzioni gestionali per l'affidamento del servizio rifiuti (2/9)

## Le fonti:

- fino al 2014: direttive appalti e concessioni per l'esternalizzazione del servizio, solo giurisprudenza Corte di Giustizia e nazionale per autoproduzione;
- dal 18 aprile 2014: direttive 2014/23/UE (concessioni) e 2014/24/UE (appalti) + decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice contratti pubblici) sia per esternalizzazione che per l'autoproduzione.

---

# Le opzioni gestionali per l'affidamento del servizio rifiuti (3/9)

La **libertà (e responsabilità)** delle autorità locali in merito alla scelta della forma di gestione dei servizi pubblici di loro competenza:

Direttiva 2014/23/UE (direttiva concessioni):

- ❖ Quinto Considerando: *«nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva.»*
- ❖ art. 2: *«La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità al diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e*

---

## Le opzioni gestionali per l'affidamento del servizio rifiuti (4/9)

*la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.*

*Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti di interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli ad operatori economici esterni.»*



**Pari dignità tra esternalizzazione ed autoproduzione, individuale o associata.**

---

# Le opzioni gestionali per l'affidamento del servizio rifiuti (5/9)



La pari dignità delle opposte opzioni gestionali vale anche per il diritto italiano?

oggi SI

**Consiglio di Stato, sentenza n. 3554/2017:** *«Ad avviso della società appellante, l'in house providing rappresenterebbe un'eccezione, in quanto potenzialmente sospetta di arrecare ex se vulnus alla concorrenzialità di mercato (..).*

*Sul punto, per ragioni di ordine sistematico, va innanzitutto smentito il presupposto di cui sopra: deve infatti farsi applicazione, al riguardo, del precedente di Cons. Stato, VI, 11 febbraio 2013, n. 762, ai sensi del quale «stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23 bis d.l. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 d.l. 238/2011 [...] è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, della eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica» (..)*

---

# Le opzioni gestionali per l'affidamento del servizio rifiuti (6/9)

**Consiglio di Stato, sentenza n. 3554/2017 segue:**

*«A ciò aggiungasi la chiara dizione del quinto Considerando della direttiva 2014/24/UE, laddove si ricorda che «nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva.»*

Trattasi di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: nello stesso senso, anche Consiglio di Stato, sentenza 11 febbraio 2013, n. 762 e sentenza 22 gennaio 2015 n. 257.

---

# Le opzioni gestionali per l'affidamento del servizio rifiuti (7/9)

**Libertà** di scelta significa anche **responsabilità** della scelta: istruttoria e motivazione.

- art. 97 Cost. (buon andamento pubblica amministrazione);
- art. 3 legge 241/1990 (presupposti di fatto + ragioni giuridiche);
- art. 34, commi 20 e 21, decreto legge 179/2012 (ragioni modalità di affidamento prescelta, sussistenza dei requisiti europei per la forma scelta, obblighi servizio pubblico ed universale + eventuali compensazioni).



---

# Le opzioni gestionali per l'affidamento del servizio rifiuti (8/9)

**I contenuti della relazione istruttoria:** *«occorrerà redigere una relazione che confronti i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione tenendosi conto della qualità del servizio erogato del diverso grado di efficienza nello svolgimento attraverso l'uno e l'altro strumento»* (Consiglio di Stato, sentenza 12 marzo 1990, n. 374).

## Dunque

- é una valutazione ex ante;
- no motivazione meramente enunciativa, ma dati concreti.



**L'obbligo di redigere la relazione istruttoria** ex art. 34, comma 20 è generale, non limitata all'ipotesi di scelta dell'in house providing.

---

# Le opzioni gestionali per l'affidamento del servizio rifiuti (9/9)

**La relazione ex art. 34 aggravata per l'in-house (art. 1, co. 609, legge 190/2014 cd. Legge di stabilità 2015)**

*«al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito contenente anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché nell'ipotesi di gestione in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio.»*


**+ obbligo di accantonamento** (a prescindere da risultato negativo di gestione) *nel caso di gestione in-house: contestualmente all'affidamento gli enti soci procedono ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto in house.*

---

## A. L'esternalizzazione

**A.** Affidamento a terzi mediante contratto oppure mediante costituzione di società mista: **gara ad evidenza pubblica**, oggi secondo le nuove regole del D.lgs. 50/2016. Nell'ipotesi di costituzione di una società mista pubblico-privato la gara: deve essere «a doppio oggetto», ossia riguardare sia l'acquisto della qualità di socio sia l'erogazione del servizio e deve rispettare tutte le regole del codice contratti (la compartecipazione della PA all'impresa mista, a differenza della partecipazione in una società in house, non giustifica la mancata applicazione codice) e, in particolare:

- deve prevedere criteri chiari (non equivoci o vaghi) per valutazione offerta economicamente più vantaggiosa (no violazione/elusione normativa);
- la valutazione deve riguardare le prestazioni specifiche che verranno fornite dal socio privato.



Il modello di gara a doppio oggetto riconosce al socio privato un ruolo di partner imprenditoriale, chiamato a svolgere compiti operativi e gestionali: un partner privato che si limiti ad un contributo meramente finanziario non è sufficiente ad integrare questo modello gestionale.

---

## B. L'autoproduzione nel diritto europeo (1/3)

**B. L'AUTOPRODUZIONE** del servizio (*cd. in house providing*: art. 17 Direttiva 2014/23/UE).

### CONDIZIONI

1. l'amministrazione esercita sulla società un **controllo analogo** a quello da essa esercitato sui propri servizi (=uffici);
2. oltre l'80% delle attività della società è effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'amministrazione (o da soggetti controllati da tale amministrazione): **prevalenza dell'attività**;
3. nella società non c'è alcuna partecipazione di capitali privati, salvo eccezioni di legge (speciale), e non potrà mai comportare poteri di controllo e/o diritto di veto per il privato: **partecipazione pubblica totale, salvo eccezioni di legge.**

---

## B. L'autoproduzione nel diritto europeo (2/3)

Per la prima volta viene disciplinato l'in-house «congiunto» (art. 17, paragrafo 3), ossia l'ipotesi della **società pluri-partecipata**: anche in questo caso valgono le tre condizioni classiche (100% proprietà pubblica, controllo analogo, prevalenza dell'attività a favore delle amministrazioni partecipanti), ma vengono introdotte alcune precisazioni sul **controllo analogo** che deve essere esercitato **in forma congiunta**:

- a) gli organi decisionali (= cda) del soggetto in-house pluri-partecipato sono composti da rappresentanti delle amministrazioni proprietarie e una stessa persona può rappresentare più amministrazioni;
- b) le amministrazioni socie sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società: dunque, **si decide a maggioranza** ma tutte le amministrazioni devono partecipare (o poter partecipare) alla decisione;
- c) soggetto in house non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni socie.

---

## B. L'autoproduzione nel diritto europeo (3/3)

La direttiva concessione recepisce il pre-esistente orientamento della Corte di Giustizia:

### **Sentenza 13 novembre 2008 in causa C-324/07 (Coditel Brabant)**

*«49. Detta possibilità per le autorità pubbliche di ricorrere ai propri strumenti per adempiere alle loro missioni di servizio pubblico può essere utilizzata in collaborazione con altre autorità pubbliche».*

*50. Occorre quindi riconoscere che, nel caso in cui varie autorità pubbliche detengano un ente concessionario cui affidano l'adempimento di una delle loro missioni di servizio pubblico, il controllo che dette autorità pubbliche esercitano sull'ente in parola può venire da loro esercitato congiuntamente.*

*51. Trattandosi di un organo collegiale, la procedura utilizzata per adottare la decisione, segnatamente il ricorso alla maggioranza, non incide.»*

---

## B. L'autoproduzione nel diritto italiano (1/3)

La disciplina normativa europea sui requisiti dell'in-house providing, mono e pluri-partecipato, è ora riprodotta fedelmente anche a livello di normativa nazionale in forza dell'art. 5 del nuovo codice dei contratti pubblici (**d.lgs. 50/2016**).

### **Il codice dei contratti introduce però anche degli adempimenti ulteriori**

**art. 192, comma 1:** istituzione di un elenco presso ANAC cui devono iscriversi le amministrazioni e gli enti che operano secondo tale modulo gestionale; le modalità di iscrizione sono definite da ANAC con proprio atto (Linee Guida n. 7, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, aggiornata con delibera 951 del 20 settembre 2017)



dal **15.01.2018** la domanda di iscrizione diventa condizione di procedibilità per qualsiasi nuovo affidamento in house

**art. 192, comma 2:** ulteriore onere motivazionale per affidamento in house di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (congruità economica dell'offerta, ragioni mancato ricorso al mercato, benefici per la collettività).

---

## B. L'autoproduzione nel diritto italiano (2/3)

Anche il **Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (cd. Testo unico partecipate)** pone prescrizioni ulteriori in tema di affidamento in house providing:

L'acquisto di una partecipazione societaria, anche mediante aumento di capitale, in società già costituite (art. 5) deve essere **analiticamente motivato** con riferimento:

a) alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente che assume (o aumenta) la partecipazione;

b) le ragioni e le finalità che giustificano la scelta anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria [~~ed in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate: parte abrogata dal correttivo D.lgs. 100/2017~~];

c) nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;

d) compatibilità coi trattati europei e in particolare con disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Lo schema di atto deliberativo deve essere sottoposto a **consultazione pubblica** secondo modalità disciplinate dall'ente affidante e la delibera deve poi essere **inviata alla Corte dei conti** a fini conoscitivi **ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato** (espressamente legittimata ad impugnare innanzi al Giudice amministrativo l'atto ove lo ritenesse lesivo delle norme a tutela della concorrenza e del mercato).



---

## B. L'autoproduzione nel diritto italiano (3/3)

Il requisito della **prevalenza dell'attività** nel Testo unico partecipate

**Art. 16, co. 3-bis:** *«la produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato [oltre l'80%], che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economi di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società».*


In merito all'attività extraterritoriale il Testo unico partecipate pone un ulteriore precisazione all'**art. 4, co. 9-bis:** *«Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui art- 3-bis decreto legge 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento (..) purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica».*



fuori del proprio ambito territoriale ottimale di regola («nel rispetto disciplina europea»: eccezione potrebbe essere la cooperazione pubblica) anche l'in-house deve fare gara per ricevere affidamenti.

# La gestione per ambiti ottimali del servizio gestione rifiuti (1/3)

Il principio della gestione del servizio rifiuti per ambiti territoriali ottimali compare per la prima volta nel nostro ordinamento col **D.lgs. 22/1997** (cd. Decreto Ronchi) ma trova compiuta e chiara affermazione col **D.lgs. 152/2006** (Testo Unico Ambientale o T.U.A.)



La gestione integrata dei rifiuti RICHIEDE una regolazione associata (=unica o almeno unitaria) delle competenze comunali in materia di rifiuti.

---

# La gestione per ambiti ottimali del servizio gestione rifiuti (2/3)

**legge 190/2009 (cd. Legge finanziaria 2010):** l'art. 148 e 201 del D.lgs. 152/2006 sono abrogati, le Autorità d'Ambito servizio idrico e servizio rifiuti sono soppresse e le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 2, co. 186-bis).



**Vengono eliminate le Autorità come disciplinate dal T.U.A. ma rimane l'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali in materia di gestione integrata dei rifiuti: le Regioni vengono investite del compito di individuare o creare il soggetto pubblico chiamato a esercitarle in forma associata.**

---

# La gestione per ambiti ottimali del servizio gestione rifiuti (3/3)

Nel 2012 i principi di regolazione e gestione sovracomunale per i servizi pubblici a rete di rilevanza economica (rifiuti compresi) vengono confermati e rinforzati:

- art. 25 **DL 1/2012** *cd. decreto Monti*: (re)-introduce la regola della dimensione provinciale degli ambiti o bacini ottimali e fissa un nuovo termine (30.06.2012) per la loro delimitazione da parte delle Regioni (**nuovo art. 3-bis, co. 1, DL 138/2011**), precisando che la gestione sovracomunale è intesa a «*consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio*»



**L'obiettivo della regolazione e gestione per ambiti/bacini territoriali è migliorare l'efficienza (capacità di raggiungere l'obiettivo col minor dispendio di risorse) del servizio.**

- art. 34, co. 23, **DL 179/2012** (introdotto in sede di conversione) aggiunge all'art. 3-bis DL 138/2011 il **comma 1-bis**: l'esercizio delle attività di organizzazione, scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe per quanto di competenza, affidamento e controllo del servizio sono dichiarate **competenza esclusiva degli Enti di governo** → la norma esplicita non innova competenza Autorità [Corte cost. sentenza 160/2016, par. 4].

# Ambiti territoriali ottimali: lo stato di attuazione

## I 57 Ambiti Territoriali Ottimali

- Suddivisione del territorio nazionale in ATO - - Suddivisione del territorio nazionale in ATO e Sub-ATO -  
[aprile 2018] [aprile 2018]



- ✓ Ad eccezione della Toscana, tutte le Regioni hanno previsto bacini per il servizio di raccolta (in genere chiamate ARO) inferiori alle dimensioni dell'ATO.
- ✓ In alcune Regioni le ARO possono avere dimensione comunale (ad es. Sicilia)

# Ambiti territoriali ottimali: lo stato di attuazione

## Individuazione degli EGA

Individuazione EGA -  
gennaio 2016



Individuazione EGA -  
aprile 2018



■ EGATO individuato  
■ EGATO non individuato  
■ Modello alternativo agli ATO secondo la possibilità prevista dal D.Lgs. 152/2006

- ✓ Rispetto alla situazione riscontrata nel 2016 riguardo alla mancata individuazione degli EGA, solo il Friuli Venezia Giulia ha adempiuto all'obbligo di individuazione.
- ✓ Ad oggi Sardegna, Molise e la Provincia Autonoma di Bolzano non risultano aver individuato l'EGA

---

# La nuova competenza dell'ARERA

Art. 1, comma 527, Legge 29 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018)

COMPETENZE:

- a) emanazione di **direttive per la separazione contabile e amministrativa** della gestione,
- b) definizione dei **livelli di qualità dei servizi**,
- c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
- d) tutela dei diritti degli utenti, anche mediante la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- e) definizione di **schemi tipo dei contratti di servizio**;



---

## La nuova competenza dell'ARERA

- f) predisposizione ed aggiornamento del **metodo tariffario** per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei **singoli servizi che costituiscono attività di gestione**, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei **costi efficienti** e del principio « chi inquina paga »;
- g) fissazione dei **criteri** per la definizione delle **tariffe di accesso agli impianti**;
- h) **approvazione delle tariffe definite**, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- i) verifica della **corretta redazione dei piani di ambito** esprimendo osservazioni e rilievi;
- l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
- m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
- n) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.



---

# La nuova competenza dell'ARERA



**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 713/2018/R/RIF** (criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione):  
termine per osservazioni → **15 febbraio 2018**

---

# Legislazione e pianificazione regionale

## Le fonti:

- **Legge Regionale 2 febbraio 2001, n. 6** "*Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano*": prevedeva un ambito unico regionale
- **legge regionale 8 gennaio 2016 n. 1**, recante «*Istituzione dell'ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata*»: istituisce l'EGATO rifiuti Basilicata, di dimensione regionale ed unico per servizio idrico e rifiuti;
- **art. 47 legge regionale 27 gennaio 2014, n. 4**: «*Strategia regionale Rifiuti Zero 2020*»
- **Piano regionale di gestione dei rifiuti**, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 568 del 30 dicembre 2016, pubblicato il 16 febbraio 2017;
- **Piano d'ambito gestione dei rifiuti – Documento preliminare; Proposta modello di gestione in fase transitoria; Linee di indirizzo**, approvato con Delibera dell'Assemblea EGRIB n.3 del 31/03/2017.

---

# Legge regionale 1/2016

**L'ATO** è l'intero territorio regionale, sia per servizio idrico che per servizio rifiuti.

L'Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche Basilicata (**E.G.R.I.B**) è un **ente pubblico non economico**, dotato di **personalità giuridica** di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, preposto all'esercizio delle funzioni di governo e regolazione sia del servizio idrico che del servizio rifiuti.

## Organi:

- a. **Assemblea** (organo deliberante) partecipano i sindaci dei comuni, i presidenti delle province ed il Presidente della Regione ed il suo **Presidente** scelto tra i sindaci che la compongono;
- b. **Amministratore Unico**, nominato dalla Giunta Regionale;
- c. **Revisore Unico**, nominato dal Consiglio Regionale.

---

# Legge regionale 1/2016

## Assemblea

In coerenza con il Piano Regionale dei Rifiuti, l'Assemblea svolge funzioni di indirizzo e controllo sulle funzioni di attività già attribuite ai precedenti Organismi preposti, in particolare:

- ❖ approva, su proposta dell'Amministratore unico, il **modello di gestione e le modalità di affidamento del servizio**;
  - ❖ approva, su proposta dell'Amministratore unico, **la Convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio, nonché il relativo disciplinare** (ossia il contratto di servizio);
  - ❖ approva il **Piano d'Ambito**;
  - ❖ approva **le tariffe**;
  - ❖ approva il **Piano degli Interventi**;
  - ❖ approva la **Carta del Servizio**.
- 
- ❖ Inoltre (funzioni interne), all'Assemblea compete l'approvazione:
  - ❖ programma e della relazione annuale prodotta dall'Amministratore unico;
  - ❖ della dotazione organica, dei piani di fabbisogno del personale;
  - ❖ dei regolamenti di organizzazione interna;
  - ❖ del bilancio dell'Ente, del relativo rendiconto e di eventuali variazioni.

---

# Legge regionale 1/2016

## Amministratore Unico

- ❖ ha la rappresentanza legale dell'E.G.R.I.B. ed ha la responsabilità dell'organizzazione interna e del funzionamento dell'Ente, coordinandone la struttura operativa;
- ❖ provvede alla predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alle precedenti Autorità sui rifiuti;
- ❖ propone il modello di gestione e le modalità di affidamento del servizio, nonché il contratto di servizio;
- ❖ provvede all'adozione del programma annuale delle attività dell'Ente e della relazione annuale;
- ❖ Provvede all'adozione dei regolamenti interni di organizzazione;
- ❖ provvede all'adozione della dotazione organica e dei piani del fabbisogno del personale;
- ❖ provvede all'adozione del bilancio dell'Ente, del relativo rendiconto e di eventuali variazioni.

---

# Legge regionale 1/2016

## Piano d'Ambito (art. 11)

- ❖ Il Piano d'ambito si compone dei degli atti ed ha i contenuti indicati nel testo unico ambientale (per i rifiuti, art. 199 D.lgs. 152/2006): in particolare, specifica gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento dei servizi e definiscono gli standard prestazionali degli stessi;
- ❖ viene di norma aggiornato in occasione della revisione delle tariffe;
- ❖ nel caso l'attività di raccolta e quella di smaltimento siano svolte da soggetti distinti, assicura l'**integrazione e la regolazione delle gestioni disciplinando i flussi** dei rifiuti sulla base di quanto stabilito dal Piano regionale dei rifiuti anche ai fini della determinazione del costo dello smaltimento.

---

# Legge regionale 1/2016

## La disciplina transitoria:

Nelle more dell'assunzione del modello del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei relativi affidamenti nel rispetto della normativa statale e comunitaria in materia di affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica, **proseguono le gestioni in essere** alla data di entrata in vigore della presente legge. (art. 13, co. 6).



**Ratio:** garantire la continuità del servizio in una situazione di grande frammentazione sia nella regolazione che nei bacini di affidamento

---

# La pianificazione regionale




Figura 1 - Ambiti di Raccolta ipotizzati nel PRGR Basilicata



---

# La pianificazione regionale

**Il PRGR** ipotizza 16 bacini di raccolta (originariamente erano 14, poi saliti a 16 con la suddivisione l'area metropolitana di Matera in tre sub-ambiti operativi, sotto il coordinamento del Comune di Matera).

Ad oggi ne risultano esistenti 10:

1. Lagonegrese
2. Vulture – Melfese
3. Fascia jonica 1
4. Fascia jonica 2
5. Alto Bradano
6. Città di Potenza
7. Area metropolitana Potenza
8. Area metropolitana Matera – Sub ambito 1
9. Area metropolitana Matera – Sub ambito 2
10. Area metropolitana Matera – Sub ambito 3

---

# art. 47 Legge regionale 4/2015

## Art. 47 Strategia regionale Rifiuti Zero 2020

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti attua i principi indicati alle lettere “c” (riciclaggio) e “d” (recupero di altro tipo) dell’art. 179 del D. Lgs. n.152/2006 e prevede meccanismi stabili di **premialità** a beneficio delle comunità locali, dando priorità a quelle che erogano servizi di **gestione dei rifiuti in forma associata**.

In questo ambito sono finanziati i progetti di investimento, i nuovi impianti, la riconversione di impianti esistenti, le innovazioni tecnologiche, le innovazioni di processi e le azioni immateriali, finalizzate:

- a) al riuso, al riciclaggio, al recupero di materia, al compostaggio aerobico e alla digestione anaerobica, compresi i centri per il riuso e i centri di raccolta, gli impianti che recuperano, ai fini del riciclaggio, parte del rifiuto residuale nonché gli scarti delle frazioni differenziate;
- b) alla riconversione dagli attuali sistemi verso la raccolta differenziata, con **preferenza** per il **sistema di raccolta domiciliare**;

---

## art. 47 Legge regionale 4/2015

(segue)

- c) alla minimizzazione della quantità di rifiuti inviati a smaltimento o a recupero diverso dal riciclaggio;
- d) ad introdurre innovazioni dei processi industriali che comportino la riduzione dei rifiuti e/o la crescita dei materiali riciclabili;
- e) a sostenere progetti industriali che utilizzano come materia prima principale i materiali derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani e industriali.



la politica adottata per spingere verso una maggiore aggregazione è quella di prevedere **specifiche agevolazioni** (accesso a fondi POR, contributi regionali, del Ministero dell'Ambiente e di Conai) per i comuni che si aggregano per aree omogenee dirette a finanziare investimenti per mezzi, attrezzature ed infrastrutture necessarie ad avviare servizi con standard qualitativi migliori.

---

# Il divieto di inceneritori: sentenza Corte costituzionale 154/2016

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 4, della L.R. Basilicata n. 4 del 2015 nella parte in cui *«il Piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà prevedere, tra gli obiettivi prioritari, la progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio della Regione Basilicata (..). A tal fine il piano regionale di gestione dei rifiuti dovrà definire modalità e tempi di dismissione degli impianti di incenerimento esistenti.»*

**Motivazioni:** *«la disciplina della gestione dei rifiuti rientra nella materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» riservata, in base all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla competenza esclusiva dello Stato. In questa materia la Regione «non può introdurre “limitazioni alla localizzazione”, ben può somministrare “criteri di localizzazione” [...] purché ciò non determini l'impossibilità di una localizzazione alternativa (sentenza n. 278 del 2010) [...]; pertanto, alla Regione non può essere consentito, anche nelle more della definizione dei criteri statali, di porre limiti assoluti di edificabilità degli impianti (sentenza n. 192 del 2011)» (sentenza n. 285 del 2013)» [paragrafo 6 sentenza 154/2016].*



# Grazie per l'attenzione



Presentazione a cura di:  
Monica Bettiol

Responsabile di progetto Ing. Paolo Azzurro